

Evoluzione legislativa

Per l'anno 2015 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 19.888.696,00 sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

- Decreto 27 febbraio 2015 del Presidente del consiglio dei Ministri "Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno" che regola i requisiti per il diritto nonché le caratteristiche della prestazione, le modalità di presentazione della domanda e dell'erogazione della prestazione a cura dell'INPS. L'Istituto, come consuetudine, è responsabile anche del monitoraggio della spesa mensile a risorse costanti.

- Legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" dispone, peraltro, la proroga:

- di interventi in materia di contratti di solidarietà, per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro (art. 2-bis);
- di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, al fine di consentire il completamento, nel corso del 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014. Incrementa di 55 milioni di euro la somma originariamente stanziata (art. 3);
- della riduzione del 10% rispetto all'anno 2010, sino al 31/12/2015, delle indennità, compensi, gettoni, e retribuzioni, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, nonché ai titolari di incarichi (art. 10, comma 5);
- al 31/12/2015 l'efficacia della norma che vuole che le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi (art. 10, comma 6).

Evolutione legislativa

- sino al 31/12/2015 l'inapplicabilità dell'adeguamento ISTAT in materia di contratti di locazione di immobili, qualora essi riguardino immobili aventi finalità istituzionali (art. 10, comma 7).

- l'aliquota contributiva stabilita nella misura del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie o pensionati (art. 10-bis).

- Decreto 20 febbraio 2015, n. 29 del Presidente del consiglio dei Ministri "Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018"che, peraltro:

- dà attuazione all'art. 1 comma 33 della legge di stabilità per il 2015 fissando i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, costituito presso l'INPS al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti in favore delle imprese, con meno di cinquanta dipendenti, che non possano o non intendano anticipare direttamente il TFR maturando;

- stabilisce che il Fondo intervenga a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, al solo scopo della liquidazione della quota parte maturanda del TFR ai lavoratori dipendenti beneficiari;

- regola la costituzione del Fondo (che costituisce patrimonio autonomo e separato operante fino ad esaurimento delle risorse disponibili) e la gestione delle risorse finanziarie assegnate ad esso presso l'INPS che è tenuto ad effettuare un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 per cento annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

- statuisce che le modalità di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia siano definite dall'INPS attraverso istruzioni operative.

- definisce le modalità di finanziamento del Fondo ribadendo la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e stabilendo che i datori di lavoro che accedano al finanziamento intervengano con un contributo pari allo 0,20 per cento della retribuzione

Evoluzione legislativa

imponibile riferita ai lavoratori che usufruiscano della liquidazione della quota integrativa della retribuzione oggetto di finanziamento;
- impegna l'INPS in attività di monitoraggio e reporting ai Ministeri a risorse umane e finanziarie costanti.

- Decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" che ha come finalità quella di dare applicazione al decreto-legge n. 34/2014 rendendo operativo il DURC online, per determinate procedure, a decorrere dal 1° luglio 2015; definisce i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.

- Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" che stabilisce le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015. In particolare, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Tale meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.

- Decreto 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398" che stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero per l'anno 2015.

- Decreto 9 gennaio 2015, n. 86984 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane" che peraltro stabilisce che il Fondo, adeguato alle disposizioni della legge n. 92/2012, sia trasferito presso l'INPS (art. 1).

Evoluzione legislativa

Inps Rendiconto generale 2015

- Decreto 9 gennaio 2015, n. 86985 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico" che istituisce il Fondo presso l'INPS in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 92/2012. Il bilancio oggetto della presente relazione, non evidenzia contabilmente il Fondo in quanto le relative istruzioni operative produrranno effetti nel 2016.

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" che, tra le varie disposizioni, ha peraltro previsto:
 - che gli incrementi per il 2015, 2016 e 2017 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, pari complessivamente a 253 milioni di euro, sono determinati:
 - a) nella misura di 186 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals;
 - b) nella misura di 45,97 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali;
 - c) nella misura di 21,03 milioni di euro, in favore della gestione ex INPDAP (art. 1, comma 2);
 - che tra gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per gli anni 2015, 2016 e 2017 alle gestioni:
 - a) 598 milioni di euro sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ante 1° gennaio 1989;
 - b) 72,10 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS;
 - c) 3,11 milioni sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori;
 - d) 2.342,91 milioni sono dovuti per la gestione ex-INPDAP (art. 1, comma 3);
 - il rinnovo del credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 12);
 - Il credito di imposta di cui al precedente comma 12 è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun

Evoluzione legislativa

periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme così erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) (art. 1, comma 15);

- l'elevazione, a decorrere dal 1° luglio 2015, della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano in formato elettronico (art. 1, commi 16 e 17);

- la regolarità contributiva del cedente dei crediti dovrà essere definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, che dovrà essere allegato all'atto di cessione o dovrà comunque essere acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici dovranno acquisire quindi il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario (art. 1, comma 18);

- l'estensione al 2015 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato (art. 1, comma 19);

- in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), prevedendo che le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie detta quota, possano accedere a un finanziamento

Evoluzione legislativa

assistito da garanzia rilasciata dal Fondo, istituito presso l'INPS, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo a carico dei datori di lavoro pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro. Ai maggiori compiti l'Istituto provvede con le risorse disponibili (art. 1, commi 26, 29, 30, 31, 32 e 34);

- l'introduzione di un regime contributivo agevolato fruibile da individuate categorie di soggetti che esercitino attività di impresa prevedendo che l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscano le modalità operative ed i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 a 84);

- uno stanziamento fino a 30 milioni di euro, per il finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca per l'anno 2015 (art. 1, comma 109)

- l'estensione al 2015, nel limite di 60 milioni di euro, del finanziamento previsto per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, al fine di consentire il completamento, nel corso del 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014 (art. 1, comma 110);

- che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, non si debba tener conto - con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, e comunque sempre che non ci si trovi in presenza di dolo da parte del soggetto interessato, accertato con sentenza definitiva - dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 112);

- l'esclusione dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" (art. 24, co. 10, decreto-legge n. 201/2011) per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 113);

- la concessione ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati degli

Evoluzione legislativa

- sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 114);
- benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto che possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. Le prestazioni pensionistiche riliquidate, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 (art. 1, commi da 115 a 117);
 - il riconoscimento, per tre anni, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro un limite massimo annuale di contratti, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'anno 2015. L'INPS monitora l'andamento dei minori contributi, delle domande e dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse con previsione di relazione periodica ai ministeri vigilanti (art. 1, commi da 118 a 120);
 - la soppressione, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, di alcuni benefici contributivi (art. 1, comma 121);
 - l'erogazione da parte dell'INPS, che deve monitorarne l'andamento, di un assegno mensile di importo annuo di 960 euro, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in favore di determinate categorie di cittadini (art. 1, comma 125 e 127);
 - l'incremento del finanziamento della social card per 250 milioni di euro (art. 1, comma 156);
 - l'integrazione della disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo (art. 1, commi da 163 a 165);
 - la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego (art. 1, commi 254);
 - il congelamento, fino al 2018, della misura dell'indennità di vacanza contrattuale pari a quella in godimento al 31 dicembre 2013 (art. 1, comma 255);
 - dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL, il giorno 10 di ciascun mese (art. 1, comma 302);
 - che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva (art. 1, comma 304);
 - che l'INPS proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione

Evoluzione legislativa

ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione di specifiche norme (art. 1, comma 305);

- che l'INPS renda indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato (art. 1, comma 306);

- che l'INPS proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN -Centralino unico nazionale per INPS, INAIL e EQUITALIA;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici (art. 1, comma 307);

- che il personale appartenente al comparto scuola non possa essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 331);

- la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà di assunzione degli enti di destinazione (art. 1, commi da 421 a 429);

- che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite, peraltro, nei confronti degli enti previdenziali pubblici, l'imposta sul valore aggiunto venga versata da quest'ultimi (*split payment*) (art. 1, comma 629, lettera b));

- che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 707);

- la conferma del posticipo della liquidazione a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di pensionamento anticipato (art. 1,

Evoluzione legislativa

comma 708);

- la destinazione delle economie, da accertare a consuntivo, derivanti dal precedente comma 707, ad un apposito fondo istituito presso l'INPS (art. 1, comma 709);

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per il 2015, gravanti sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 1, comma 722).

- Decreto 22 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze "Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni"

che aggiorna la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie che entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

- Decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" che definisce le caratteristiche del Casellario istituito presso l'INPS come strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali e agevolate erogate al fine di migliorare la programmazione e l'allocazione delle risorse attraverso il loro monitoraggio.

- Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze "Modifica del saggio di interesse legale" che stabilisce la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, pari allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" che norma peraltro:

- la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (art. 2);

Evoluzione legislativa

- la trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti (art. 3);
- il potenziamento delle attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, stabilendo che l'Istituto renda disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso (art. 28, comma 3).

- Decreto 20 novembre 2014 Ministero dell'economia e delle finanze "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013" stabilisce:

- che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 sia pari a + 1,1 dal 1° gennaio 2014 (art. 1);
- che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 sia pari a + 0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo (art. 2).

- Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" che, tra le numerose disposizioni, prevede:

- il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla cui copertura finanziaria si provvede anche attraverso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento del contributo destinato a finanziare la formazione continua; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 40, comma 2).

Evoluzione legislativa

- Decreto 31 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al Decreto ministeriale 23 luglio 2014":

- con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea, non imputabile all'armatore, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per l'erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca (art. 2).

- Decreto 28 ottobre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» che prevede l'estensione alle lavoratrici madri dipendenti pubbliche della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale.

Possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata per un massimo di 3 mesi.

Tale beneficio alla genitorialità, riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Evoluzione legislativa

- Legge 29 Luglio 2014, n. 106 “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” che prevede, tra l’altro:

- l’estensione dell’efficacia, al personale delle fondazioni lirico sinfoniche, dell’art. 2, comma 11, lettera a) della legge n. 135/2012. Pertanto, il personale in eccedenza ed avente i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva previsti dalla disciplina previgente l’art. 4 della legge n. 214/2011, che maturi il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016, può essere collocato a riposo.

Allegato A2

Quadro normativo delle disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento

Inps Rendiconto generale 2015

Allegato 1

Quadro normativo delle disposizioni di contenimento delle
spese di funzionamentoDisposizioni rivolte a tutte le pubbliche AmministrazioniLegge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Articolo 2 - (come modificato dall'articolo 8, c. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010)

Comma 593. contenimento delle spese postali e telefoniche.

In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Con riferimento alla disposizione sopra citata, nonché alle disposizioni riportate nel prosieguo, si fa presente che le spese sono state oggetto di riduzione nei precedenti bilanci mediante il crescente utilizzo di sistemi di invio e comunicazioni telematici.

Con riferimento alla presente disposizione, è stata effettuata un'azione di contenimento della spesa, che per l'effetto risulta ridotta rispetto all'esercizio 2010.

Commi 618 – 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali.

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono eccedere, a decorrere dal 2011, la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno se supera il suddetto limite.

Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Con riguardo alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2015.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Articolo 27 - Taglia-carta

Comma 1. al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra

pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.

In applicazione inoltre dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", la riduzione operata nell'ambito dei capitoli di spesa interessati, con riguardo alla spesa INPS, si attestava ad un livello di risparmio complessivo superiore al suddetto limite e pari al 55,9%. Lo stanziamento, implementato in conseguenza dell'incorporazione degli Enti soppressi ex art. 21, comma 1, della Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, è stato ridotto e l'economia concorre ai versamenti al bilancio dello Stato per effetto delle norme di contenimento.

Sempre con riferimento alla legge in argomento, la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente riferimenti ed indicazioni per l'applicazione del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, ha chiarito che "ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010 - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

Si riportano, pertanto, le misure di contenimento ancora vigenti:

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

Comma 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.